



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER
ADULTI IN DIFFICOLTÀ “*CASTIGLIONI*”
CINGOLI**

INDICE

ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO.....	2
ART. 2 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO	5
ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	5
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	6
ART. 8 – PERSONALE	6
ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE.....	8
ART. 10 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	8
ART. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI	9
ART. 12 - CONTROLLO DEL SERVIZIO	9
ART. 13 – PENALI CONTRATTUALI	9
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 15 – RECESSO	11
ART. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	12
ART. 17 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA.....	12
ART. 18 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI.....	13
ART. 20 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE.....	13

P R E M E S S E

La Casa Alloggio per adulti in difficoltà Castiglioni di Cingoli è una struttura residenziale, autorizzata al funzionamento ai sensi della L.R. 20/2002 con autorizzazione n. 2672 del 13.02.2019 del Comune di Cingoli che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale e socio-economiche ed abitative residenti nel Comune di Cingoli e/o in uno dei Comuni facenti parte dell'ATS IX.

È operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.

La Casa Alloggio per adulti in difficoltà è dotata di servizi igienici, camere doppie e singole che permettono di accogliere un numero massimo di sei persone elevabili a otto in presenza di figli minorenni. Al secondo piano sono collocate la cucina attrezzata, la sala da pranzo e il locale lavanderia, tali spazi sono a disposizione degli ospiti, i quali si autogestiscono provvedendo autonomamente ai pasti e alla pulizia delle loro stanze e degli spazi comuni.

L'ammissione alla Casa Alloggio è disposta dalla Stazione Appaltante, tenuto conto delle indicazioni del Comune di Cingoli, ed è subordinata alla predisposizione di un progetto individualizzato, redatto dagli assistenti sociali dell'ASP AMBITO 9, concordato e sottoscritto dalla persona interessata. La permanenza ha una durata di tre mesi ed è prorogabile al massimo per altri tre.

Il progetto è finalizzato ad accompagnare i beneficiari in un percorso di progressiva acquisizione delle competenze relazionali e progettuali necessarie all'autonomo reinserimento nel tessuto sociale (quali ad esempio la gestione di un lavoro, di una casa e dei rapporti interpersonali).

Nel progetto di cui sopra, l'assistente sociale effettuerà una valutazione delle condizioni economiche del beneficiario e, se ritenute sufficienti, la persona contribuirà a sostenere le spese del servizio, corrispondendo all'ASP AMBITO 9 una retta giornaliera, le cui tariffe saranno determinate dalla Stazione Appaltante. La permanenza è invece gratuita nel caso in cui l'assistente sociale di riferimento rilevi l'indisponibilità da parte del beneficiario di risorse economiche sufficienti.

T E R M I N I E C O N D I Z I O N I C O N T R A T T U A L I

ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata di n. 24 mesi, presumibilmente dal 01.07.2024 al 30.06.2026 o comunque a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio se differente, risultante da verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
2. È facoltà della stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, disporre mediante atto espresso il rinnovo del contratto per ulteriori n. ventiquattro (24) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza effetti novativi, previa comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, potrà inoltre prorogare l'appalto, con proprio atto espresso comunicato con preavviso di almeno dieci (10) giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di sei (6) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, salvo modifiche che siano più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, una volta pronunciata l'aggiudicazione, potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio prima della stipula del contratto.

ART. 2 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa, anche parzialmente, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) se si verificano circostanze sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
 - b) se la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse, inclusa l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 121 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e, comunque, per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante dell'esecutore.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto la gestione in appalto della Casa Alloggio per adulti in difficoltà denominata Castiglioni di Cingoli, in collaborazione con l'ASP AMBITO 9, secondo il riparto descritto nei commi successivi.
2. La Stazione Appaltante provvede a:
 - a) valutare e trasmettere all'appaltatore le richieste di ammissione provenienti alle persone con difficoltà socio-economiche ed abitative residenti nel Comune di Cingoli e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX;
 - b) autorizzare, in presenza di posti liberi, l'inserimento nella Casa Alloggio di persone segnalate dai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS IX, diversi da quello di Cingoli, previa valutazione dell'ammissibilità della richiesta e a quantificare la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente o del Comune di residenza;
 - c) individuare periodicamente le tariffe di cui alla precedente lettera b);
 - d) vigilare sulla corretta gestione del servizio;
 - e) redigere, mediante il proprio personale in servizio presso i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX, un progetto individualizzato per ciascun ospite, finalizzato al raggiungimento dell'autonomia individuale;
 - f) integrare, in accordo con il Comune di Cingoli, l'arredo con altra mobilia che si dovesse rendere necessaria.
3. L'impresa affidataria provvede, mediante appositi operatori, a:
 - a) redigere un registro delle ammissioni e dimissioni della Casa Alloggio;
 - b) dare attuazione al progetto individualizzato di cui alla lettera e) del comma precedente, anche accompagnando le persone accolte presso i servizi e le agenzie del territorio;
 - c) applicare le norme previste dal Regolamento per la gestione della Casa Alloggio;
 - d) gestire gli eventuali conflitti che dovessero sorgere fra le persone accolte;
 - e) vigilare affinché vengano rispettate le regole per la pulizia e la civile convivenza all'interno della Casa Alloggio;
 - f) segnalare le eventuali opere di manutenzione straordinaria al Comune di Cingoli e di manutenzione ordinaria alla Stazione Appaltante;
 - g) acquistare i materiali di consumo e per la pulizia necessari;
 - h) effettuare eventuali sostituzioni e piccoli lavori di manutenzione ordinaria;

- i) compilare il *timesheet* secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante, da cui emerga in quali giorni il personale preposto ha prestato la propria opera in adempimento al presente contratto;
- j) redigere un report semestrale sull'andamento del servizio che indichi, tra l'altro, il numero degli utenti suddivisi per sesso, nazionalità, età e tempo di permanenza.

4. L'affidataria, al momento della consegna del servizio, dovrà provvedere a subentrare nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrica che approvvigionano la Casa Alloggio di tali risorse. Nel caso in cui una o più delle predette utenze non siano attive, l'impresa affidataria provvederà a stipulare gli appositi contratti selezionando la propria controparte sulla base del criterio del minor prezzo. La Stazione appaltante provvederà a rimborsare i costi sostenuti per il pagamento delle sopradette forniture, previa esibizione e trasmissione, anche di copia, delle fatture commerciali emesse dai fornitori.

5. L'impresa affidataria dovrà in ogni caso garantire il regolare funzionamento della Casa Alloggio e la disponibilità del coordinatore ad eseguire gli ingressi concordemente con l'ASP AMBITO 9.

ART. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

1. L'importo annuo dell'appalto è stimato in **€ 20.043,20**, esclusa IVA.
2. L'importo a base d'asta relativo all'intera durata contrattuale, stimata di n. 24 mesi, è pari a **€ 40.086,40**, oltre ad IVA e agli oneri DUVRI, stimati in € 800,00 per il periodo contrattuale, non soggetti a ribasso.
3. Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, è pari ad **€ 98.211,68** al netto dell'IVA e degli oneri DUVRI, questi ultimi quantificati in complessivi € 1.400,00, tenuto conto del rinnovo e delle opzioni di cui al successivo art. 10, nonché di un ulteriore, eventuale, periodo di proroga per la durata massima di sei mesi.
4. Il Costo della Manodopera per mesi 24 è stimato in € 18.086,40.

STIMA COSTO	COSTO ORARIO	ORE SETTIMANALI	SETTIMANE ALL'ANNO	TOTALE
Operatore C1	21,42	7	48	7.197,12 €
Coordinatore D3	25,64	1,5	48	1.846,08 €
Materiali/attrezzature				2.000,00 €
Piccoli lavori di manutenzione ordinaria				2.000,00 €
Fornitura elettrica, idrica e di gas naturale				7.000,00 €
TOTALE COSTO UN ANNO				20.043,20 €
<i>Costo mensile</i>				1.670,27 €
COSTO PER 24 MESI				40.086,40 €
Rinnovo di 24 mesi				40.086,40 €
Proroga di 6 mesi				10.021,60 €

Aumento del 1/5				8.017,28 €
TOTALE (al netto DUVRI)				98.211,68 €
Oneri Della Sicurezza (DUVRI)				1.400,00 €
TOTALE				99.611,68 €

5. Il costo degli operatori a base d'asta è stato calcolato applicando la tariffa oraria prevista per i livelli D3 (Coordinatore) e C1 (operatori), del Contatto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociali, tenuto conto che per la gestione del presente servizio non sono previsti turni e sostituzioni entro le 24 ore.

6. Il costo previsto per l'operatore C1 rappresenta l'importo massimo erogabile nel corso di un anno, l'impiego effettivo dovrà essere rapportato al numero di persone accolte e alle loro esigenze. Nel caso non vi fossero persone accolte la struttura rimarrà chiusa, in tal caso non vi sarà l'impiego del citato operatore.

7. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, il contratto collettivo nazionale applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Codice alfanumerico T151.

8. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un diverso contratto collettivo da essi applicato rispetto a quello sopra individuato, purché garantiscano ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante per i vari servizi. In questo caso l'operatore economico dovrà produrre e allegare all'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dai CCNL applicati (se diversi) rispetto a quelle dei CCNL indicati dalla stazione appaltante.

ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO

1. Il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato per i primi 12 mesi di durata dell'affidamento, decorrenti dalla data di cui all'art. 1 comma 1.

2. Al termine del primo anno di vigenza contrattuale, l'affidataria potrà chiedere la revisione del prezzo nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, indicato all'art. 4 comma 2; il prezzo verrà rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione. L'aumento o la diminuzione del costo del servizio saranno valutati sulla base dell'andamento dell'Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (c.d. Indice FOI), come rilevato dall'ISTAT, confrontando il valore dell'Indice al momento della richiesta di rivalutazione con quello al momento della stipula del contratto.

3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente capoverso, fermo quanto disposto dal presente articolo, trova applicazione l'art. 9 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo, derivante dal ribasso offerto dall'affidataria, è da intendersi immodificabile per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, e rappresenta l'importo massimo esigibile dall'aggiudicataria.

2. Il corrispettivo verrà liquidato con cadenza mensile e sarà composto da una parte fissa, corrispondente a un dodicesimo della voce "*Materiali/Attrezzature*", e una quota variabile, pari al prodotto del costo orario del personale coinvolto, indicato nella tabella di cui all'articolo precedente, salvo eventuali variazioni derivanti da un nuovo CCNL, e del numero di ore effettivamente impiegate per svolgere le prestazioni dedotte nel presente contratto.

3. Ai fini del pagamento dei servizi resi l'impresa aggiudicatrice dovrà trasmettere le fatture emesse dai fornitori di cui all'art. 3 comma 5, il foglio ore di cui alla lettera i) dell'art. 3, eventuali giustificativi delle spese sostenute per le manutenzioni e una bozza della fattura elettronica che intende emettere (c.d. *pro forma*). Una volta che la Stazione Appaltante avrà verificato la coerenza tra importo richiesto, spese per le utenze e numero di ore svolte, come risultanti dai documenti appena citati, l'aggiudicataria potrà emettere una fattura elettronica che verrà liquidata entro gli ordinari termini di legge. I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'impresa aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

4. La liquidazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicataria si obbliga ad indicare nei propri documenti contabili relativi al servizio oggetto del presente contratto, il codice CIG.

5. L'ASP AMBITO 9 ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture all'impresa aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. A norma dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del citato Decreto Legislativo.

2. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è esclusa.

3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

4. La gestione della Casa Alloggio non è subappaltabile in quanto trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera nel quale è prevista la clausola sociale, per cui la previsione del subappalto impedirebbe la riassunzione del personale in servizio ad opera dell'affidataria. Inoltre, considerando la fragilità dell'utenza a cui è diretto il servizio, è comunque necessario garantire una continuità delle prestazioni anche sotto il profilo dell'identità degli operatori con i quali gli utenti hanno stretto forti legami.

5. Il sub appalto è invece ammesso limitatamente alla piccola manutenzione che richieda competenze tecniche non in possesso dell'affidataria.

6. L'affidataria, all'atto dell'offerta, deve comunicare quali servizi intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

7. L'affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 8 – PERSONALE

1. La Casa Alloggio opera attraverso le seguenti figure professionali che l'impresa affidataria si impegna a fornire:

- a) n. uno (1) Coordinatore e Responsabile della struttura- livello D3 del contratto di lavoro della Cooperative sociali, il quale dovrà collaborare con gli Uffici dell'ASP AMBITO 9 – U.O.C. Inclusione Sociale e con il Servizio Sociale di Cingoli, tramite incontri periodici volti a

verificare l'andamento del Servizio. Il Coordinatore dovrà inoltre soprintendere al funzionamento della struttura e provvedere a dare le necessarie direttive e indicazioni agli operatori;

b) n. uno (1) operatore– livello C1 del contratto di lavoro delle Cooperative sociali.

2. Il Coordinatore deve possedere:

- a) diploma di laurea in un ambito psicologico, sociale e/o educativo;
- b) esperienza almeno biennale maturata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della L. R. 30.09.2016, n. 21 e s.m.i.;
- c) capacità di coadiuvare e sostenere il progetto di accoglienza, permanenza e accompagnamento delle persone accolte;
- d) capacità di organizzare il lavoro in maniera efficace ed efficiente in relazione al contesto e al personale impiegato.

3. L'operatore deve possedere:

- a) almeno due anni di esperienza nei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali autorizzati ai sensi della L. R. 30.09.2016, n. 21 e s.m.i.; oppure il diploma di maturità e qualifica professionale conseguita dopo corsi post-diploma in materia socio-educativa e/o socio-assistenziale, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni;
- b) buone capacità di gestire relazioni sociali e i conflitti interpersonali;
- c) la capacità nel raccordarsi con i servizi del territorio.

4. L'affidataria, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa appaltatrice.

5. L'affidataria assicura che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell'appalto saranno effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti, i cui nominativi e qualifiche, saranno comunicati tempestivamente e preventivamente alla stazione appaltante.

6. L'affidataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento dei servizi essenziali in caso di sciopero del personale, darne comunicazione alla stazione appaltante e comunicare tutte le eventuali modalità operative alternative per assicurare comunque e in ogni caso il servizio.

7. L'affidataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente, in favore del proprio personale adibito al servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche dopo la loro scadenza, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'affidataria si impegna ad adottare la legge della Repubblica Italiana quale leggere regolatrice dei rapporti di lavoro intercorrenti tra essa e il proprio personale impiegato nel servizio oggetto del presente contratto.

8. L'impresa affidataria dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, sollevando l'ASP AMBITO 9 da qualsiasi onere e responsabilità in merito.

9. L'affidataria si impegna a monitorare l'attività del proprio personale e, se del caso, a sostituire gli operatori la cui condotta non dovesse essere ritenuta consona al peculiare contesto lavorativo costituito dalla Casa Alloggio Castiglioni di Cingoli. In tali casi, le richieste che l'ASP AMBITO 9

dovesse formulare in merito saranno vincolanti per l'aggiudicataria. In particolare, qualora la Stazione Appaltante richieda, con atto scritto debitamente motivato, la sostituzione di un operatore l'appaltatrice dovrà produrre le sue controdeduzioni entro 48 dall'invio della richiesta. Se decorso inutilmente tale termine, ovvero se le predette difese non fossero accolte dalla Pubblica Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore andrà irrevocabilmente sostituito con un altro dipendente dell'impresa aggiudicatrice in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti.

10. Nel caso in cui l'impresa affidataria non dovesse provvedere a norma del precedente articolo il contratto potrà essere risolto.

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

1. L'affidataria è obbligata comunque all'utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nel servizio, nell'ottica della sua continuità e del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, purché che il numero e la qualifica dei predetti soggetti siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'affidataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

2. A tale scopo si allega alla documentazione dell'affidamento l'elenco del personale attualmente impiegato. Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega al progetto tecnico un progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

3. L'attuale affidatario del servizio utilizza *DUE* operatori inquadrati come segue:

- a) n. uno (1) Coordinamento D3- 2 ore settimanali - CCNL vigente per le cooperative sociali;
- b) n. uno (1) operatori C1 – 10 h settimanali – CCNL vigente per le cooperative sociali.

ART. 10 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'impresa affidataria è obbligata a stipulare un'idonea polizza assicurativa RCT/RCO per danni, infortuni e indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

2. Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi e dello stesso importo per la responsabilità civile per i danni cagionati dai propri dipendenti.

3. La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall'appaltatrice all'Ente appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, i suoi effetti dovranno protrarsi per tutta la durata del presente contratto.

4. Qualora l'impresa affidataria abbia già stipulato una polizza con le caratteristiche descritte nei commi precedenti, potrà essere consegnata una copia dell'apposita appendice che ne estenda gli effetti alla copertura dei rischi nascenti dall'appalto.

5. L'affidataria è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose dalle attività nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, a qualsiasi titolo operante, e nell'esecuzione del presente contratto, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa essere avanzata da terzi danneggiati, direttamente o indirettamente, dalle attività di competenza dell'appaltatore, previste dal presente contratto o comunque volte alla realizzazione del suo oggetto.

6. L'impresa affidataria si impegna, in ogni caso, a manlevare o comunque tenere indenne l'ASP AMBITO 9 da ogni domanda, azione o pretesa che terzi possano vantare nei confronti della Stazione Appaltante in ragione del fatto illecito commesso dal personale impiegato dall'appaltatore nella realizzazione delle azioni previste dal presente contratto.

ART. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI

1. In corso di esecuzione dell'appalto potranno essere disposte varianti contrattuali unicamente ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36.
2. In particolare, ai sensi del comma 9, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore la loro esecuzione agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto; in tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad adempiere e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Spettano all'ASP AMBITO 9 ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento degli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente contratto, dalle disposizioni di legge richiamate e da quelle che, pur non espressamente menzionate, trovino comunque applicazione al servizio oggetto dell'appalto.
2. Tra i poteri di controllo di cui al presente articolo rientrano, in via non esclusiva e meramente esemplificativa, quello di effettuare ispezioni e sopralluoghi, senza preavviso, e di richiedere tutta la documentazione, in possesso dell'affidataria, anche se non prodotta dalla stessa, che riguardi, anche tangenzialmente, il servizio oggetto dell'appalto.
3. Le richieste documentali di cui al precedente comma dovranno essere evase dall'appaltatrice, anche mediante strumenti e supporti informatici, senza eccezioni, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro formulazione, senza addebitare alcun costo alla Stazione Appaltante. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta scritta e debitamente motivata dell'appaltatrice, anche più di una volta, detto termine non potrà comunque in nessun caso superare i giorni trenta (30).

ART. 13 – PENALI CONTRATTUALI

1. L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente contratto e della legislazione applicabile al servizio oggetto d'appalto. Qualora, anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo, si rilevino inadempimenti, omissioni e irregolarità nello svolgimento del servizio saranno applicate le penali di seguito indicate per ciascuna violazione:

Violazione	Importo penale
Manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio	€ 150,00 per ogni violazione
Ritardo di almeno un giorno nell'esecuzione del servizio rispetto alle tempistiche di ingresso dettate dall'ASP AMBITO 9	in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Mancato rispetto delle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e tempi da osservare per il servizio prestato e in definitiva per colpe attribuibili nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.	€ 500,00 per ogni violazione
Mancata esecuzione entro i termini indicati nell'offerta di ciascuna miglioria proposta come da progetto presentato, quando ciò non comporti la risoluzione del contratto.	in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito allo specifico servizio cui si riferiscono le migliorie
Emissione della fattura per il pagamento mensile senza preventiva trasmissione della documentazione giustificativa.	€ 500,00

2. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, la riduzione del monte ore settimanale, indicato nella tabella di cui all'art. 4, costituisce una forma di inadempimento contrattuale sanzionabile ai sensi del presente articolo e, se superiore al 15%, sarà considerata come un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile.

3. Il RUP contesterà all'aggiudicataria le singole ipotesi di inadempimento per iscritto e senza ritardo. Quest'ultima, entro 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione, potrà fornire, sempre per iscritto, le proprie giustificazioni. Qualora queste non pervengano alla Stazione Appaltante nel predetto termine, ovvero non vengano ritenute idonee ad escludere ogni responsabilità per l'inadempimento contrattuale contestata, all'aggiudicataria verranno applicate le sanzioni e le penali di indicate nel presente articolo.

4. L'applicazione di penali in misura superiore al 10% del costo totale annuo per il servizio, al netto di imposte e altri oneri, legittimerà la risoluzione per giusta causa del contratto da parte della stazione appaltante.

5. Per l'applicazione di quanto sopra riportato, l'appaltante potrà rivalersi mediante compensazione con eventuali crediti che vanti nei confronti dell'impresa aggiudicatrice, ovvero incamerando la cauzione di cui al successivo art. 16, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempienza è facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'Art. 122 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 nonché di quanto previsto all'art. 10 dell'Allegato II.14 al citato Decreto Legislativo.

2. A titolo esemplificativo l'ASP procederà comunque alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) arbitrario abbandono del servizio o sua interruzione senza giusta causa;
- b) inadempienza contrattuale che abbia dato luogo a lesioni lievi, gravi o gravissime a carico dell'utenza;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- d) applicazione di penali in misura superiore al 10% del costo totale annuo per il servizio;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva

f) la sostituzione, unilaterale e non condivisa con la Stazione Appaltante, del personale impiegato con soggetti che non possiedono pari competenza, professionalità ed esperienza in violazione dell'art. 8.

3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, o per ogni altra che l'ASP AMBITO 9 riterrà di contestare, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

4. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni, comunicata a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione si intende risolta di diritto nelle seguenti ipotesi: a) dichiarazione di fallimento dell'impresa affidataria ovvero apertura di una procedura concorsuale a suo carico ovvero ancora avvio di una delle procedure previste dal D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. *Codice della Crisi d'Impresa*); b) avvio della procedura di liquidazione volontaria dell'aggiudicatrice; c) cessione dell'azienda, ovvero del ramo in cui rientra il presente contratto, ovvero le obbligazioni da esso sorgenti, ad un soggetto terzo; d) esecuzione di una delle operazioni previste al Capo X del Libro V del Codice Civile ovvero al Titolo II della Direttiva (UE) 2017/1132, nel caso in cui il risultato di tale operazione, anche combinata con altre tra quelle appena indicate, sia la cessione del contratto ovvero ogni altra modifica della controparte contrattuale, ovvero ancora la sostituzione del soggetto passivo di una o più obbligazioni da esso derivanti; e) venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Direttore del 14.05.2024, n. 187; f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; g) violazione della disciplina detta in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; h) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; i) mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari; l) condotte fraudolente o comunque poste in essere con malafede; m) violazione dei divieti di subappalto e di cessione di cui all'art. 7 del presente contratto.

6. Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e di esigerne anche coattivamente l'esecuzione.

ART. 15 – RECESSO

1. L'ASP AMBITO 9 ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'operatore affidatario con PEC.

2. Nel caso in cui il recesso derivi da un mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente,

ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. L'Impresa affidataria, quale esecutrice del contratto, è obbligata a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione e comunque entro la data di avvio del servizio, una garanzia fideiussoria a norma dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs 31.03.2023, n. 36, dell'importo di € 2.004,32 pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio da parte del RUP al termine dell'appalto.
3. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
4. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro 15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

1. L'impresa affidataria dovrà assicurare la continuità nell'espletamento del servizio, così come previsto nel presente contratto; in caso di sciopero del personale o di altri eventi che comportino l'interruzione, totale o parziale, del servizio, la Stazione Appaltante dovrà esserne avvisata con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, inclusa la sospensione dei finanziamenti, non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.
2. L'aggiudicataria è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 e ss. mm. ii., con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e delle attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Al momento della stipula del contratto, l'appaltatrice dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della sicurezza, nominato ai sensi del citato Decreto Legislativo, e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, assicurandosi che siano provvisti delle necessarie qualifiche.

ART. 18 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'affidamento del servizio comporterà per l'impresa affidataria la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio.
2. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare dovrà:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate

alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;

- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento 679/2016;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento 679/2016, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub- responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’articolo 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;

3. Infine l’affidatario deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

ART. 19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

1. L’affidatario prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento integrativo dell’ASP AMBITO 9, approvato con Delibera del C.d.A. n. 42 del 08.11.2022, e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo operanti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 20 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona.

Il R.U.P.
Dott.ssa Maria Pina Masella